

N. 5848/07 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

| | | |
|-------|-----------------------|-----------------|
| dott. | Gianfranco Pellizzoni | PRESIDENTE rel. |
| dott. | Francesco Venier | GIUDICE |
| dott. | Andrea Zuliani | GIUDICE |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. X/07 R.A.C.C. promossa con ricorso notificato il 24.10.2007, cron. n., Uff. Giud. UNEP del Tribunale di Udine

da

FALLIMENTO A SRL con il proc. e dom. l'avv. per mandato a margine della citazione

ATTRICE

contro

B, C e D con il proc. e dom. avv. per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

OGGETTO: azione di responsabilità.

Causa iscritta a ruolo il 26.10.2007.

Relatore il Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da allegato a verbale.

Per i convenuti: respingersi le domande siccome infondate, disponendosi la separazione dei due giudizi. In istruttoria ...omissis.

Spese di causa rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto introduttivo di data 24.10.2007 la curatela del fallimento Ai srl citava in giudizio davanti a questo Tribunale B, quale amministratore unico della società fallita, C e D chiedendo la condanna del primo al risarcimento dei danni subiti dalla società e dai creditori per la violazione dei doveri che incombevano sull'amministratore di conservazione del patrimonio sociale, avendo lo stesso distratto e dissipato il patrimonio della società e ritardato di chiederne il fallimento, aggravando in tal modo il dissesto ed esperendo nei confronti dei secondi anche azione revocatoria ordinaria in riferimento alla vendita operata dal B in danno dei creditori di un immobile di sua proprietà ad un prezzo risibile e comunque il cui versamento era simulato.

Precisava l'attrice di aver anche ottenuto un sequestro conservativo sui beni del debitore con decreto di data 20.07.2007 confermato con ordinanza di data 8.08.2007 e di dover intraprendere una azione revocatoria ordinaria per l'alienazione dell'unico immobile di proprietà dell'amministratore avvenuta nell'imminenza della promozione dell'azione di responsabilità, atto con cui il B si era reso sostanzialmente incapiente.

Nel costituirsi in giudizio i convenuti contestavano le domande, chiedendone il rigetto, negando la sussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità e

eccependo l'irritualità dell'azione revocatoria promossa contestualmente all'azione di responsabilità, non sussistendo ragioni di connessione che giustificassero il simultaneus processus con il rito societario e comunque la sua infondatezza nel merito.

Radicatosi il contraddittorio, prodotti documenti, esperita l'istruttoria, la causa veniva assegnata a sentenza sulle riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di risarcimento dei danni nei confronti del B per la violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto all'amministratore della società fallita è fondata e va pertanto accolta.

Ritiene in primo luogo il Collegio che anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali e segnatamente delle società a responsabilità limitata introdotta nel 2003, la curatela sia legittimata ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori prevista dall'art. 146 l. fall. , sia per i danni provocati al patrimonio della società, sia per i danni provocati ai creditori sociali, malgrado l'art. 2476 cod. civ. non preveda più espressamente la possibilità per i creditori sociali di promuovere la medesima azione e ciò anche in forza della modifica introdotta all'art. 146 l. fall. dalla riforma della legge fallimentare (con tutte le ovvie ricadute sotto il profilo dell'onere della prova del danno, della promuovibilità dell'azione nel caso di rinuncia o transazione da parte della società e di prescrizione dell'azione).

E' noto che in dottrina e giurisprudenza – dopo la riforma del diritto societario - si sono contrapposte le tesi di coloro che ritengono non più ammissibile l'azione dei creditori sociali nei confronti degli amministratori, considerando inapplicabile

analogicamente alle srl la disciplina dettata per le spa dall'art. 2394 cod. civ., mancando una espressa previsione nell'art 2476 nuovo testo, che consenta a tali soggetti di agire contro gli amministratori per violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e mancando anche un richiamo alla corrispondente azione prevista nelle società per azioni, come era invece contemplato dal vecchio testo dell'art. 2487, secondo comma cod. civ. (cfr. per tutte, Trib. Milano , 21.04.2005, in G. Merito, 2005, 882) e di coloro invece che ritengono che tale lacuna normativa sia agevolmente colmabile in via interpretativa (essendo in sostanza frutto di una dimenticanza del legislatore), mediante il richiamo analogico alle norme dettate per le società per azioni che sarebbero espressione di un principio generale insito nell'ordinamento, pena il sospetto di incostituzionalità della norma, che avrebbe introdotto una ingiustificata disparità di trattamento fra i soci e i creditori di una srl rispetto a quelli di una società per azioni (cfr. per questa seconda opinione, ex multis, Trib. Napoli 16.04.2004, in Soc. 2005, 1015, Trib. Napoli, 12.05.2004, in Soc., 2005, 1007, Trib. Udine (Ord.), Dir. Fall., 2005, II, 808).

I sostenitori del primo orientamento ammettono infatti, sulla base dell'art. 2476 riformato, la sola azione individuale del socio o quella della società, escludendo invece quella dei creditori sociali, pur riconoscendo tuttavia la legittimità una eventuale azione extracontrattuale per lesione del credito ex art. 2043 o una azione surrogatoria nel caso di inerzia della società da parte dei singoli creditori (cfr. per tutte Cass. 28.07.2000, n. 9904, 28.02.1998, n. 2251), ma tale conclusione comporta in sede fallimentare il difetto di legittimazione del curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, in assenza di una esplicita previsione analoga a quella contemplata nell'art. 2394 bis cod. civ. che

consenta di attribuire allo stesso il diritto di recuperare i danni derivanti dalla lesione del credito, sottolineando anche nel nuovo modello di srl, che si discosta dal modello delle società per azioni, l'omogeneità di previsioni con le società di persone, per le quali non è prevista una azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nei confronti dei soci amministratori (cfr. Trib. Napoli, 11.11.2004, in Società, 2005,1007 e id, 6.10.04, in Fall., 2006, 190, secondo cui pur in difetto di una esplicita disposizione normativa, gli amministratori continuano a rispondere dei danni subiti dai creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale ex art. 2043 cod. civ., ma in caso di fallimento della società il curatore non è più legittimato ad esercitare l'azione, che resta attribuita esclusivamente ai singoli creditori).

Tale considerazione, che tende a non far ritenere ammissibile un'applicazione analogica del regime delle spa anche alle srl, puntando sul carattere specifico della disciplina delle società a responsabilità limitata e sulla autosufficienza del modello della nuova srl, non più connotato da generalizzati rinvii alla normativa in tema di spa, che guarda piuttosto alle società di persone, non appare secondo un altro e più corretto orientamento, condivisibile, ove si osservi come in realtà anche nelle società di persone i soci amministratori, in forza del principio di responsabilità illimitata nei confronti dei creditori, rispondano implicitamente pure degli atti di mala gestio, che sono quindi coperti dalla sussidiaria ma illimitata responsabilità patrimoniale dei soci, mentre nelle società di capitali gli stessi rispondono solo in aggiunta alla responsabilità dell'ente.

Per contro l'opposta opinione ravvede nell'art. 2394 cod. civ. l'espressione di un principio di portata generale insito nell'ordinamento e ricavabile dal complesso

delle norme in esame, il cui richiamo nella disciplina delle srl era superfluo, essendo tale norma connaturata alla funzione gestoria esercitata nell'ambito di qualunque impresa ad autonomia patrimoniale perfetta, tanto più che il principio fissato dall'art. 2394 cod. civ. sarebbe anche espressione della legittimazione surrogatoria dei creditori ad esperire l'azione sociale ed avrebbe quindi anche in tale ambito portata generale per tutte le società di capitali essendo teso a garantire il principio della *par condicio creditorum*.

In tal senso si è infatti ritenuto che essendo l'art. 146 l. fall. una norma speciale, che attraverso un rinvio per *relazionem*, attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva ad esercitare tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali disciplinate dal codice civile ad eccezione delle azioni individuali esperibili di terzi per i danni diretti, non si possa dubitare che il curatore mantenga la legittimazione all'esercizio in via esclusiva dell'azione dei creditori sociali (v. Trib. Napoli cit.).

Non vi sono dubbi che tale seconda opinione sia preferibile, anche perché la stessa oltre che sul principio generale di responsabilità degli organi gestori, ricavabile dal sistema complessivo, trova degli espliciti richiami normativi sia nell'art. 2486 cod. civ., secondo comma, in base al quale tutti i creditori delle società di capitali, senza distinzioni fra società per azioni o società a responsabilità limitata, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla nomina del liquidatore, possono esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, nel caso in cui questi ultimi abbiano violato l'obbligo di gestire la stessa ai soli fini di conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale (cfr. sul punto ancora Trib. Napoli 16.04.05 e 12.05.04 cit.), sia nell'art. 2477, ult. comma e nell'art. 2497 cod. civ.

In particolare l'art. 2477, ultimo comma nel richiamare le norme sul collegio sindacale delle società per azioni e delle srl e in particolare l'art. 2407, ult. comma, che a sua volta rimanda anche all'art. 2394 cod. civ, estende l'azione dei creditori sociali anche nei confronti dei sindaci, rendendo evidente l'impossibilità di non comprendere nello stesso ambito anche gli amministratori, atteso che i primi possono rispondere in sede di azione di responsabilità solamente nella misura in cui nei confronti dei secondi sia accertata una qualche forma di responsabilità per lesione del credito.

Tale norma appare poi di portata generale nella disciplina delle srl in quanto non si vede come si possa distinguere fra srl che necessitino della presenza del collegio sindacale e srl che siano prive dell'organo di controllo, non essendovi alcuna differenza fra le prime e le seconde sul piano degli organi di gestione.

Inoltre non si può dimenticare che anche l'art. 2497 cod. civ., che sancisce la responsabilità di società o di enti che esercitino attività di direzione e coordinamento di società, prevede per tutte le società di capitali indistintamente, la possibilità non solo per i soci , ma anche per i creditori della società di agire per il risarcimento del danno loro cagionato per la lesione dell'integrità del patrimonio sociale da parte di chi abbia preso parte al fatto lesivo o chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

La stessa norma aggiunge che nel caso di fallimento di una società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore il quale quindi è l'unico legittimato in seguito all'apertura della procedura fallimentare.

In questo quadro normativo, che aveva dato luogo a divergenti indirizzi interpretativi, si è ora inserita anche la riforma della legge fallimentare, che nel

modificare l'art. 146 , secondo comma, ha previsto la possibilità per il curatore di esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, gli altri organi di controllo, i dirigenti generali e i liquidatori, togliendo il riferimento in precedenza presente relativo agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.

Tale formula ampia dell'art. 146, secondo comma l. fall. che nell'attribuire al curatore la legittimazione esclusiva a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli organi gestori e di controllo, omette qualsiasi riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., come nel testo previgente, richiamando tutte le possibili azioni di responsabilità previste dall'ordinamento o comunque ricavabili dal sistema, rafforza la convinzione che la relativa disciplina può essere esercitata anche nei confronti degli amministratori delle società a responsabilità limitata, a nulla rilevando l'assenza di una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 2394 bis in tema di società per azioni, che appare essere una norma sostanzialmente riprodotiva delle disposizioni della legge fallimentare (cfr. per l'opinione favorevole dopo la riforma Trib. Roma, 22.05.2007, in Foro It., 2008, I, 307).

La relazione illustrativa alla legge ha in tale ottica significativamente precisato che “ ... si è preferito adottare una formula aperta che lasci cioè all'interprete il compito di stabilire se il curatore possa esercitare nei confronti degli amministratori delle srl solo l'azione di responsabilità sociale o anche quella verso i creditori sociali” sottolineando anche che il secondo comma lett. a) “... adotta una formulazione aperta in virtù della quale è possibile sostenere che le azioni di responsabilità riguardano anche i componenti degli organi delle società a responsabilità limitata e che le stesse sono promuovibili, oltre che nei casi dei liquidatori, il che era pacifico, anche nei confronti dei componenti degli organi di

controllo, sia nei casi di obbligatorietà della loro nomina, sia nelle ipotesi di facoltatività”, in tal modo confermando l’opinione che tutte le azioni di responsabilità, compresa quella dei creditori sociali nei confronti degli organi di controllo, presuppongono necessariamente un responsabilità (solidale) degli organi gestori, le cui azioni o omissioni non sono state impedita da chi aveva il compito di vigilare sui corretti criteri di amministrazione della società.

D’altro canto la regola enunciata dall’art. 146, secondo comma, non è altro che l’applicazione ad una fattispecie particolare del principio generale fissato dagli artt. 42 e 43, primo comma l. fall., (e 200, secondo comma, per la liquidazione coatta) che attribuiscono al curatore la legittimazione a subentrare in tutte le azioni di natura patrimoniale che competevano al fallito o più in generale in tutti i rapporti di natura patrimoniale compresi nel fallimento e quindi anche a surrogarsi alla società nell’azione sociale di responsabilità e del principio della par condicio creditorum, ove si consideri l’azione dei creditori sociali una azione diretta e autonoma e non una azione surrogatoria come quella sociale.

Tale ultima opinione circa l’autonomia dell’azione di responsabilità appare tuttavia non condivisibile, ove si osservi che in realtà anche tale azione ha carattere surrogatorio dell’azione sociale essendo esercitabile solo nel caso in cui il patrimonio della società sia insufficiente al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, così come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità(Nel caso di fallimento di una società di capitali, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. a favore, rispettivamente, della società e, surrogatoriamente, dei creditori sociali, confluiscono nell’unica Azione di cui all’art. 146, comma secondo, legge fall., di cui è titolare il curatore, con la legittimazione del quale

non può concorrere quella dei creditori sociali per l'Azione già di loro spettanza, essendo quest'ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall'Azione di massa, e non potendo, quindi, finché dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorché il curatore rimanga inerte. (v. Cass. Sez. Un. 28.11.1984, n. 6187 e Cass., 28.02.1998, n. 2251).

La circostanza inoltre che al singolo socio sia vietata ex art. 51 l. fall. qualsiasi azione tesa al recupero del suo credito (comprese le azioni revocatorie e di massa in generale e anche surrogatorie, in quanto azioni indirettamente esecutive), non fa che confermare l'opinione che il curatore eserciti in via surrogatoria tutte le azioni esperibili nei confronti degli amministratori tanto di natura sociale quanto i responsabilità verso i creditori (v. ancora Cass. 2.07.2007, n. 14961, secondo cui: " I creditori sociali perdono, per effetto della dichiarazione di fallimento della società di capitali debitrice, la legittimazione - spettante in via esclusiva al curatore durante il corso della procedura concorsuale - ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., e la riacquistano a seguito della chiusura del fallimento; tuttavia essi sono soggetti agli effetti della prescrizione maturata "medio tempore", atteso che la perdita della legittimazione attiva non è causa di sospensione della prescrizione) e che tale azione abbia natura contrattuale e comunque carattere inscindibile cumulando le caratteristiche di entrambe le azioni (v. per tutte Cass. 24.03.1999, n. 2772, secondo cui: " L'azione esercitata dai commissari liquidatori di un'impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex artt. 3, comma sesto D.L. 26/79 e 206 legge fall. ha natura contrattuale (al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall'art. 146,

comma secondo e terzo legge fall.) e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., con la conseguenza che, qualora i commissari agiscano sulla base delle norme predette, le due azioni civilistiche devono ritenersi contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere legittimamente dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti al diligente adempimento delle rispettive funzioni). Alla natura contrattuale dell'azione "de qua" consegue, ancora, che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti “ e da ultimo Cass. 29.10.2008, n. 25977 secondo cui: “ L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su

amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti; pertanto, l'onere della prova della novità delle operazioni intraprese dall'amministratore successivamente al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compete all'attore e non all'amministratore convenuto).

Venendo ora al merito della controversia, non vi sono dubbi che l'amministratore debba rispondere per i danni provocati con la sua condotta contraria ai doveri e agli obblighi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo alla società e ai creditori, avendo gravemente depauperato il patrimonio della società, che non appare sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie di questi ultimi e gravando sullo stesso alla luce dei richiamati principi l'onere della prova circa la non imputabilità del fatto dannoso e circa l'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto (v. art. 2476, primo comma, ultima parte , che stabilisce una inversione dell'onere della prova a favore della società e dei creditori).

E' noto per contro che spetta al curatore provare la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri gravanti sull'amministratore e la perdita subita, nonché l'entità del danno, che deve essere commisurata alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate all'amministratore (v. per tutte Cass., 22.10.1998, n. 10488, secondo cui: " Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è

legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 cod. civ.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394). Tale facoltà, che si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale), non può, pertanto, risolversi in un pregiudizio per la curatela - nel senso che questa debba soggiacere a quanto di meno favorevole possa astrattamente comportare il ricorso all'azione ex art. 2394 cod. civ. in tema di delimitazione del danno risarcibile e dell'interesse ad agire -, così che del tutto ingiustificata risulterà la eventuale limitazione dell'obbligazione risarcitoria alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, dovendo, per converso, accollarsi "tout court" agli amministratori il danno che risulti conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni nella misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto della loro condotta illecita, ed a prescindere dalle conseguenze concrete (più o meno favorevoli) che, caso per caso, tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi), anche se il criterio della differenza fra attivo e passivo può ancora essere applicato ove il dissesto derivi direttamente dalla illegittima condotta degli amministratori, o quando l'assenza di scritture contabili non permetta la ricostruzione delle vicende della società (cfr. sul punto Cass., 15.02.2005, n. 3032 e 17.09.1997, n. 9252, secondo cui: " In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, quando il fondamentale addebito loro imputabile si individua nel

dovere di intraprendere nuove operazioni, in caso di fallimento della società, il danno, in linea di principio, non può automaticamente identificarsi nella differenza tra attivo e passivo nel fallimento, dovendo applicarsi le regole sul nesso di causalità materiale. Tuttavia, il danno può essere identificato nella differenza tra attivo e passivo, in mancanza di prova di maggior pregiudizio, se per fatto imputabile agli organi sociali si sia venuto a verificare il dissesto economico della società e il conseguente assoggettamento a fallimento).

Nel caso in esame il curatore ha dimostrato, producendo gli atti dell'inchiesta penale per bancarotta fraudolenta e in particolare la ctu disposta in sede dibattimentale, che il B aveva distratto dai conti della società la somma di € 289.517,75 corrispondente a prelievi bancari e ammanchi di cassa privi di qualsiasi giustificazione, nonché la somma di € 33.063,62 per versamenti effettuati in favore della società E snc, per ragioni estranee all'attività di impresa (e comunque senza giustificazione alcuna) e la somma di € 25.440,91, relativa a compensi quale amministratore prelevati in danno dei creditori negli anni 2003 e 2004, pur essendo la società già in stato di insolvenza e quindi commettendo il reato di bancarotta preferenziale (v. ctu contabile rag. F, nel procedimento penale n. X/05 R. G. e n. X/06 R. G. Trib. , nonché gli altri atti penali).

Va inoltre rilevato che il B è stato anche imputato del delitto di bancarotta documentale in quanto aveva tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società, non avendo aggiornato le scritture contabili obbligatorie, non avendo depositato i bilanci a partire dal 1999 e avendo operando false registrazioni di prelievo dal conto cassa per un ammontare complessivo di € 129.325,01 con la causale fittizia “

prelevamento in conto utile socio B” finalizzate in realtà a ridurre il saldo contabile attivo di cassa, utilizzato per fini personali e extrasociali e di bancarotta semplice, avendo aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere il fallimento della società, in presenza di un consapevole stato di insolvenza, in tal modo causando un pesante indebitamento della società verso l’erario e gli enti previdenziali per € 205.622,00.

Lo stesso di fronte a tali risultanze contabili e documentali non ha negato l’entità numerica dei prelievi così determinati o dei debiti erariali e previdenziali, limitandosi a contestare la natura dei movimenti contabili, senza tuttavia essere in grado di dimostrare che gli stessi trovavano una corretta imputazione o giustificazione.

In tutti i casi la curatela ha dimostrato che la differenza tra attivo e passivo della società ammonta quantomeno a € 307.509,00, sulla base di una prudente valutazione dell’attivo realizzabile e in parte già realizzato (passivo di € 390.010,75 – attivo presumibile di € 82.501,74) e tale criterio residuale può essere sempre utilizzato, quando non vi sia la possibilità di ricostruire compiutamente la contabilità sociale.

Alla stregua di tali considerazioni il B va condannato a risarcire il danno subito dalla società e dai creditori pari a € 307.590,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al pronunzia e agli ulteriori interessi legali fino al saldo, trattandosi di debito di valore.

Parimenti fondata appare l’azione revocatoria promossa dalla curatela nei confronti dei convenuti per l’alienazione dell’unico bene immobile di proprietà del B (per la quota di un mezzo) avvenuta in data 14.05.2007 successivamente al rinvio a giudizio di cui al decreto di data 2.05.2006 del Gup alla sorella C e al

marito della stessa (in comunione di beni) D per il prezzo di € 20.000,00.

Va in primo luogo osservato come le contestazioni sollevate dai convenuti circa la trattazione congiunta dei due procedimenti appaia infondata, non solo perché sussiste una evidente anche se parziale connessione soggettiva, ma anche perché fra i due giudizi esiste una connessione impropria che giustifica il *simultaneus processus*, potendo altrimenti - secondo un minoritario indirizzo - l'azione revocatoria venir sospesa, in attesa della definizione del giudizio di responsabilità da cui dipende, essendo allo stato il credito della curatela solo potenziale o comunque essendovi un rapporto di pregiudizialità anche se non necessaria fra le due azioni (v. per la prima tesi, da ultimo Cass. 10414/01 e per la seconda Cass. , S. U., 18.05.04, n. 9440 e Cass. 10.03.06, n. 5246 secondo cui : Poichè ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorchè non accertata giudizialmente, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicchè il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può

procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale).

Non vi sono dubbi che anche tale azione sia fondata atteso che i presupposti per la revocatoria ordinaria ben possono essere provati per presunzioni, quando le stesse siano, come nel caso in esame, gravi precise e concordanti, essendo la consapevolezza del terzo provabile sulla base pure di elementi indiziari, quando il debitore si spogli di tutti i beni contestualmente o dell'unico bene di rilevante valore.

Va infatti osservato che la vendita della quota dell'unico bene di una certa consistenza di proprietà del B è stata effettuata nei confronti della sorella del medesimo e successivamente al rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta, quando le risultanze dell'istruttoria apparivano di portata inequivoca, con la conseguenza che il patrimonio del debitore è diventato sostanzialmente incapiente, essendo egli rimasto proprietario di tre ridottissime porzioni di terreno , per la quota di un mezzo, di valore pressoché nullo.

E' noto infatti che "In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del

pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (v. per tutte Cass. 27.03.2007, n. 7507, Cass. 5972/'05 e Cass. 23.05.2008, n. 13404).

Va pertanto disposta la revocatoria dell'atto di vendita di data 14.05.2007, Notaio G di , n. Rep. e n. Racc. avente ad oggetto la quota di un mezzo della realtà immobiliare sita in Comune di, fr., rappresentata da un appartamento condominiale, sito al primo piano, con annesso scantinato e censito al NCEU f.. , mapp., sub., S1 – 1, cat A /3, cl. 2°, cons. 5,5 vani, r. c. € ivi meglio descritto.

Le spese seguono la soccombenza..

P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta:

- accertata la responsabilità del convenuto per l'inosservanza dei doveri che incombono sull'amministratore, lo condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, che liquida in € 307.509,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale alla pronuncia e agli ulteriori interessi legali fino al saldo;
- dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di compravendita di data 14.05.2007, Notaio G di, n. Rep. e n. Racc., stipulato dai convenuti e avente ad oggetto la quota di un mezzo della realtà immobiliare sita in Comune di, fr., rappresentata da un appartamento condominiale, sito al primo piano, con annesso scantinato e censito al NCEU f.. , mapp., sub.

- S1 – 1, cat A /3, cl. 2°, cons. 5,5 vani, r. c. € ivi meglio descritto;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio in favore della curatela, spese che liquida in € . 7.500,00 di cui € 2.000,00 per diritti e € 5.500,00 per onorari, oltre alle spese generali, cna e iva se dovuta.

Così deciso in Udine, lì 17.10.2008.

IL PRESIDENTE rel.

Gianfranco Pellizzoni